



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. dell'ordine del giorno della seduta del 29 / 5 / 2017

N. <u>42</u> del Reg. Data: <u>29 / 5 / 2017</u>	Oggetto: Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art.1, comma 440, della legge 11/12/2016, n.232.
---	--

L'anno duemiladiciassette , il giorno 29 del mese di maggio , alle ore 10,40 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via d'urgenza in adunanza pubblica di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. dott. Carlo Casalino

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 12,45 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso		x
8) Avantario Carlo		x
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico		x
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 10

Il provvedimento è illustrato dall'Ass.Dott. Lignola

Il Presidente Ferrante si allontana dall'Aula sostituito dalla vice Presidente Consigliera Merra

Conclusa la relazione introduttiva dell'Ass. Lignola, chiedono la parola e intervengono i Consiglieri Barresi – Amoruso e Di Lernia, per i cui contenuti integrali si rinvia al resoconto di seduta allorchè sarà predisposto.

Barresi: è contraria perché ritiene che dal provvedimento non verrà alcun beneficio ai cittadini trattandosi di un allungamento dei tempi;

Amoruso: ritiene che vi sia un vantaggio contabile, con un beneficio per le casse comunali

Di Lernia: è contraria perché si fa solo cassa, in quanto allunga i tempi a fronte di un bassissimo ritocco dei tassi. Dovete dirci come avete intenzione di spendere i soldi risparmiati.

(Il Presidente Ferrante riassume le funzioni di Presidente.)

Cinquepalmi: è un'operazione che graverà sui bilanci futuri. Con le precedenti rinegoziazioni vi è stato un maggior risparmio. Avanza riserve circa il ricorso al soggetto esterno, trattandosi di compito che poteva essere svolto dai funzionari interni.

Segue la replica dell'Assessore Lignola

Interviene per dichiarazione di voto parla il Consigliere Laurora Francesco.

Conclusa la discussione, il Presidente mette in votazione l'intero provvedimento per appello nominale che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente

Voti favorevoli: n.17 (Bottaro – Ferrante – Cormio – Marinaro – Ventura – Nenna - Amoruso – Di Tondo – Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora Francesco – Briguglio – Cirillo – Lops)

Voti contrari: n.4 (Barresi – Di Lernia – Lima – Cinquepalmi)

Astenuti: n.2 (Merra – Corrado)

Viene posta in votazione per alzata di mano la dichiarazione di immediata eseguibilità che dà il medesimo risultato.

Pertanto,

**Su proposta dell'Assessore alle Finanze, Dott. Luca Lignola,
e sulla base dell'istruttoria condotta dal Dott. Angelo Pedone,
Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Circolare n.1287 del 12/4/2017 (**Allegato 1**), la CDP SpA ha stabilito le modalità per la rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art.7 del D.L. n.78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato dall'art.1, comma 440, della legge di bilancio 2017 n.232 dell'11/12/2016;

- il citato art.7, al comma 2, dispone che i risparmi ottenuti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui potranno essere utilizzati, anche per il 2017, senza alcun vincolo di destinazione, e quindi anche per la spesa corrente;

Considerato che:

- la 2ª Area Economico-Finanziaria si occupa, tra l'altro, della gestione e dell'analisi del portafoglio di debito

comunale, nonché di ottemperare alle disposizioni di legge e normative in materia di riduzione del debito degli Enti Locali;

- con Determinazione Dirigenziale 2^a Area n.77 del 15/5/2017 è stato affidato alla società "Finance Active Italia s.r.l.", il servizio di abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito ed il servizio di assistenza tecnica-finanziaria focalizzato all'operazione di rinegoziazione dei mutui in essere contratti con la CDP, di cui in questione;

Evidenziato che la rinegoziazione dei Prestiti originari è soggetta alle seguenti condizioni:

1. rispetto del limite di indebitamento (art.204, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, così come da ultimo modificato dall'art.1, comma 539, della legge n.190/2014);

2. adozione di apposita variazione al bilancio di previsione, per l'esercizio in corso e i successivi, con contestuale adeguamento del Documento Unico di Programmazione, fermo restando l'adempimento dei seguenti obblighi di cui al vigente comma 1 dell'art.203 del D.Lgs. n.267/00:

a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente quello di deliberazione della rinegoziazione;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;

Verificato che:

- in relazione al precedente punto sub 1, il richiamato limite viene rispettato, anche ai fini del presente provvedimento;

- in relazione al precedente punto sub 2:

a) il rendiconto dell'esercizio 2015 risulta essere stato approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 15/6/2016;

b) la variazione conseguente all'operazione di rinegoziazione sarà inserita, con contestuale variazione al Bilancio 2017/2019, alla presente deliberazione di rinegoziazione;

Preso atto che:

- il debito residuo attuale di questo Ente è di € 13.478.414,00 ed è composto da n.45 mutui, tutti a tasso fisso;

- il debito residuo da rinegoziare, secondo quanto previsto dalla suddetta circolare CDP n.1287 del 12/4/2017, va riferito al 1° luglio 2017, con i seguenti pagamenti:

a) al 30 giugno 2017 della rata di ammortamento prevista nel vigente piano di ammortamento;

b) al 31 dicembre 2017 (o al 31 gennaio 2018, a scelta dell'Ente) della sola quota interessi relativa al secondo semestre 2017, alle condizioni previste dal prestito rinegoziato;

c) dal 30 giugno 2018 e fino alla scadenza, di rate semestrali, comprensive di quote capitali e interessi, secondo il nuovo piano di ammortamento;

- dei 45 finanziamenti, sono rinegoziabili, secondo quanto previsto dalla stessa circolare CDP n.1287/2017, solo n.14 posizioni di mutuo, aventi le seguenti contestuali caratteristiche:

a) prestiti ordinari a tasso fisso intestati al Comune di Trani;

b) con oneri di ammortamento interamente a carico del Comune di Trani;

c) in ammortamento al 1° gennaio 2017, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000 e scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2021;

Precisato che, ai fini dell'operazione di rinegoziazione e con l'assistenza tecnica-finanziaria della società Finance Active Italia srl, sono stati individuati i seguenti obiettivi:

1. Data di pagamento degli interessi maturati: 31/12/2017

2. Riduzione della rata;

3. Allungamento massimo;

Evidenziato che, a seguito di tali obiettivi e sulla scorta delle informazioni fornite, la società Finance Active Italia srl ha formulato un'ipotesi di rinegoziazione dei mutui, così come meglio illustrato nella relazione del

17/5/2017 (**Allegato 2**) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, specificatamente, alle pagine 3 e 4;

Dato atto che la rinegoziazione consigliata contiene i seguenti elementi essenziali:

1. rinegoziazione di n.14 posizioni, con allungamento della durata residua di 2 anni passando da 23 a 25 anni. Con tale operazione la durata di vita residua media dell'indebitamento totale dell'Ente subisce un lieve aumento pari a solo 1,1 anni;
2. riduzione della rata annua nel 2017 di complessivi € 90.135,00, di cui:
 - € 91.459,00 relativi al non pagamento della quota capitale del secondo semestre 2017;
 - € 1.324,61 relativi all'aumento della quota interessi del secondo semestre;
3. riduzione della rata annua dal 2018 fino al 2039 di € 15.422,00 con:
 - riduzione della quota capitale;
 - aumento della quota interessi;secondo quanto meglio precisato a pag.11 della citata Relazione (Allegato 2);
4. restituzione dal 2040 al 2042 delle quote capitali ridotte negli anni 2017-2039, secondo quanto meglio precisato sempre a pag.11 della Relazione (Allegato 2);
5. valutazione della convenienza economica, esplicitata, per ogni prestito, a pag.5 della stessa Relazione (Allegato 2), utilizzando la curva di attualizzazione fornita dalla CDP. Dalla verifica effettuata dalla Società Finance Active Italia srl, il principio della convenienza economica è rispettato con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari ad € 597,22 come indicato a pag.5 della Relazione (Allegato 2);

Precisato che la procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi:

1) scelta delle condizioni, per la quale CDP mette a disposizione sul proprio sito internet www.cdp.it, un apposito Applicativo informatico di gestione, a cui è possibile accedere mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA per selezionare, entro il 26 maggio 2017, i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare, indicare la scadenza prescelta, prendere visione delle condizioni, accettare le medesime, firmare digitalmente la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, stampare le delegazioni di pagamento per ciascun prestito da firmare e notificare al tesoriere entro il 1° giugno 2017;

2) domanda di adesione, da trasmettere alla CDP entro il 1° giugno 2017, tramite l'Applicativo di cui si è detto, contenente, tra la documentazione richiesta, la determinazione a contrattare, adottata dal Dirigente di Ripartizione Economico – Finanziaria, nella quale vanno indicati gli estremi della presente delibera di approvazione dell'operazione di rinegoziazione. Entro il 9 giugno 2017 (fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP), in originale, devono pervenire alla CDP le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete di relata di notifica al tesoriere e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore;

3) perfezionamento del contratto. Entro il 30 giugno 2017, mediante PEC, la CDP trasmette all'Ente la proposta contrattuale e il relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, sancendo il perfezionamento del Contratto;

Ritenuto, per quanto sopra detto, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze, come sopra precisate, dover adottare la presente deliberazione nella prossima seduta di Consiglio Comunale, assicurando l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza del caso;

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria ad intervenire nel contratto di cui innanzi;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/05/2017;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, Dott. Angelo Pedone, ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visti:

- il vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune, in corso di aggiornamento;
- la legge n.190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2017 n.232 dell'11/12/2016;
- il D.L. n.78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato dall'art.1, comma 440, della legge di bilancio 2017;
- la Circolare n. 1287/2017 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Con il risultato delle votazioni proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale.

DELIBERA

- 1) **Approvare** quanto espresso in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **Aderire** alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del D.L. n.78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato dall'art. 1, comma 440 della legge di bilancio 2017 e in conformità alla circolare CDP n. 1287 del 12 aprile del 2017 (Allegato 1);
- 3) **Approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la relazione (Allegato 2), che individua la scelta consigliata, in linea con gli obiettivi che l'ente si è prefissato di raggiungere attraverso l'operazione di rinegoziazione;
- 4) Dare atto che l'analisi dell'offerta della CDP, nonché della valutazione dell'invarianza della convenienza economica con autonomo calcolo dei valori attualizzati rispetto a quelli dichiarati dallo stesso istituto, sono state effettuate dalla Società Finance Active Italia s.r.l., affidataria del servizio di "advisor", come si evince dalla alla relazione (Allegato 2);
- 5) **Autorizzare** la formalizzazione dell'operazione a mezzo specifica Determinazione a contrarre, secondo lo schema stabilito da CDP, del Dirigente della 2ª Area Economico – Finanziaria;
- 6) **Precisare** che la convenienza economica dell'operazione di rinegoziazione de quo è stata calcolata sulla base della curva dei fattori di sconto fornita da CDP, come precisato alla Relazione (Allegato 2);
- 7) **Porre** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
- 8) **Disporre** che ciascun prestito rinegoziato abbia la nuova scadenza comune al 30/6/2042;
- 9) **Disporre** che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2018, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione, fermo restando che l'ente dovrà corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., alla scadenza del 31 dicembre 2017, la sola quota interessi, relativa al secondo semestre 2017, alle condizioni previste dal prestito rinegoziato;
- 10) **Approvare** integralmente il contenuto dello schema di contratto di rinegoziazione destinato ai comuni (Allegato 3);
- 11) **Demandare** al Dirigente della 2ª Area Economico – Finanziario ogni ulteriore adempimento conseguente all'approvazione dell'operazione di rinegoziazione dei mutui contratti con la CDP;
- 12) **Dichiarare**, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Roma, 12/04/2017

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1287

Oggetto: Rinegoiazione per l'anno 2017 dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoiazione dei prestiti attualmente in ammortamento concessi ai comuni (di seguito "Enti"), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoiazione, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima

Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a comuni;
- b) con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2017, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2021.

dal 1850

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 42211 | F +39 06 4221 4025

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 I.v.
Iscritta presso CCLAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 00199230594
Partita IVA 07756511007

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL"), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL.

L'eventuale inclusione dei prestiti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è subordinata alla necessaria specifica autorizzazione del MEF.

Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;
- V. concessi in base a leggi speciali.

In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sarà quello reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione).

2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") è previsto il pagamento della rata del 30 giugno 2017, comprensiva di quota capitale e quota interessi, secondo il piano di ammortamento attualmente vigente dei Prestiti Originari; verrà pertanto rinegoziato il debito residuo dei prestiti in essere al 1° luglio 2017 alle condizioni post rinegoziazione, con pagamento al 31 dicembre 2017 - ovvero, a scelta dell'Ente, al 31 gennaio 2018 - della sola quota interessi maturata nel secondo semestre 2017 e rimborso del capitale a partire dalla rata del 30 giugno 2018.

I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

- durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione maggiorata di due anni, fermo restando la scadenza massima del 31 dicembre 2045. Inoltre, l'Ente potrà scegliere ulteriori condizioni finanziarie in corrispondenza delle scadenze del 31 dicembre degli anni 2026, 2031, 2036 e 2041 qualora tali scadenze siano inferiori, ovvero non superiori a due anni rispetto a quella originaria;
- tasso di interesse fisso (se il tasso regolante il Prestito Originario è fisso) o variabile (se il tasso regolante il Prestito Originario è variabile), determinato in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel Periodo di adesione (successivo Punto 1, Parte Seconda), impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali¹, fermo restando quanto previsto al successivo Punto 2.d, Parte Seconda;
- pagamento della rata di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2017, comprensiva di quota capitale e quota interessi, prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente dei Prestiti Originari e corrispondenza al 31 dicembre 2017 - ovvero, a scelta dell'Ente, al 31 gennaio 2018 - della sola quota interessi relativa al secondo semestre 2017, alle condizioni previste dal Prestito Rinegoziato. Le successive rate semestrali, con pagamento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 30 giugno 2018, saranno determinate secondo piani di

¹ Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it.

ammortamento di tipo "francese" a rate costanti (in caso di tasso di interesse fisso) o di tipo "italiano" a quote capitale costanti (in caso di tasso di interesse variabile);

- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Abruzzo (2009 e 2016), Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012), Lazio, Marche e Umbria (2016), si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Inoltre, con riferimento alle rate relative al 2017 per i prestiti intestati agli Enti appartenenti alle Regioni sopracitate per i quali è consentita la mancata corresponsione delle rate relative al 2017, in caso di adesione alla rinegoziazione è previsto il pagamento della rata di ammortamento del 30 giugno 2017, comprensiva di quota capitale e quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente

vigente dei Prestiti Originari, e della quota interessi relativa al secondo semestre 2017, al 31 dicembre 2017 ovvero al 31 gennaio 2018, in analogia agli altri prestiti rinegoziati.

Parte seconda

Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei contratti.

1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, dal 10 al 26 maggio 2017, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA² ed effettuare le azioni sotto elencate:

- 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;

² Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potrà ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il modulo disponibile nel sito internet della CDP.

- 2) indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nonché la data di pagamento della quota interessi relativa al secondo semestre 2017;
- 3) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti;
- 4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3;
- 5) firmare digitalmente la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, il relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma del Codice Civile, nonché l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare; tale operazione sarà consentita fino al 1° giugno 2017;
- 6) stampare la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, da firmare e notificare al tesoriere dell'Ente; tale operazione sarà consentita fino al 1° giugno 2017.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione deve trasmettere alla CDP, entro il 1° giugno 2017, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

- a) la proposta irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente;
- b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio³ che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della delibera di approvazione del bilancio di previsione o relativa variazione. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL.

³ O altro provvedimento equivalente.

- nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
- c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità, firmato digitalmente.

Inoltre dovrà pervenire, entro il termine del 9 giugno 2017 e in originale, la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. La suddetta delegazione deve essere trasmessa in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione Comuni 2017".

Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 9 giugno 2017, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.

1.3 Perfezionamento del contratto


La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della

proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 30 giugno 2017, sancisce il perfezionamento del Contratto.

2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, sia con effetto al 30 giugno 2017 che al 31 dicembre 2017, di riduzione con effetto al 1° luglio 2017 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2017, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2017, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.



L'Amministratore delegato

Fabio Gallia

Rinegoziazione del debito Cdp – Maggio 2017

Documento realizzato il 17/05/2017 per: Comune di Trani

La Cassa depositi e prestiti propone ai Comuni un'operazione che permette di rinegoziare i prestiti in portafoglio con debito residuo superiore a 10.000 euro. Questa operazione può rappresentare un'opportunità per ridefinire il piano dei pagamenti degli anni successivi, sulla base degli obiettivi predefiniti.

1) Il debito prima della rinegoziazione

L'indebitamento del Comune, prima della rinegoziazione presenta i seguenti valori sintetici:

Sintesi del vostro debito al	17/05/2017
Debito residuo	13 478 414 €
Tasso medio (30/360 annuale)	4,35%
Durata di vita residua	17 anni e 8 mesi
Durata di vita media	10 anni e 3 mesi

Il debito complessivo attuale è composto da 45 finanziamenti per un totale di 13,5 milioni di Euro.

La durata di vita residua media delle posizioni in portafoglio è di 17,7 anni.

Tipo di rischio di tasso	Debito residuo	% di esposizione	Tasso medio
Fisso	13 478 414 €	100,0%	4,35%
Totale dei rischi	13 478 414 €	100,0%	4,35%

2) Metodologia

Sulla base delle intese intercorse sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- Data di pagamento degli interessi maturati: 31/12/2017
- Riduzione della rata
- Allungamento massimo

In quest'analisi, abbiamo adottato la seguente metodologia:

- in conformità alla circolare n. 1287/2017 della Cdp abbiamo considerato, all'interno del perimetro dei mutui rinegoziabili, le seguenti posizioni:

- . mutui a tasso fisso, variabile, flessibile o con tasso strutturato
- . con un debito residuo di € 10 000 minimo
- . in ammortamento al 01/01/2017 e scadenza dell'ammortamento successiva al 31/12/2021

- i prestiti sono rinegoziati a partire dalla rata del 31/12/2017, la quota capitale di tale scadenza (31/12/2017) non viene corrisposta, e di conseguenza il debito residuo del mutuo rinegoziato al 01/01/2018 è uguale al debito residuo al 01/07/2017.

- la quota interessi del 31/12/2017 viene invece pagata dall'Ente in un'unica soluzione in una delle due seguenti date a scelta dell'Ente: 31/12/2017 oppure 31/01/2018.

- il tasso di rifinanziamento dei prestiti è determinato da Cdp e reso disponibile sul portale on line di ciascun Ente.

- la nostra valutazione permette di individuare il costo reale dell'operazione, sia in termini di flussi di cassa, sia in termini di valore attuale.

- per verificare la Convenienza Economica dell'operazione abbiamo considerato oltre alla curva della CDP anche altri tassi che a nostro avviso sono rappresentativi delle condizioni di finanziamento che un Ente Locale potrebbe ottenere sui mercati dei capitali (vedi documento tecnico allegato).

- lo studio è realizzato tenendo conto dell'indebitamento attuale dell'Ente; non vengono considerati eventuali nuovi finanziamenti da contrarsi nei prossimi anni.

3) L'operazione

I seguenti prestiti, secondo le nostre valutazioni, sono quelli che meglio rispondono agli obiettivi predefiniti dall'Ente, sulla base di quanto indicato nei colloqui intercorsi con i nostri consulenti.

Nella tabella seguente le caratteristiche dei prestiti individuati e le nuove condizioni applicabili:

Riferimento	Debito rinegoziato	Durata (prima)	Nuova durata	Tasso (prima)	Nuovo Tasso
4405942/00	€413 725,53	23,00	25,00	4,140%	4,178%
4457492/00	€745 478,92	23,00	25,00	4,056%	4,100%
4470634/00	€200 612,88	23,00	25,00	3,822%	3,883%
4471193/00	€153 922,27	23,00	25,00	3,613%	3,689%
4521012/00	€322 631,34	23,00	25,00	4,121%	4,160%
4521012/01	€346 726,91	23,00	25,00	4,221%	4,253%
4521127/00	€212 557,13	23,00	25,00	4,121%	4,160%
4521127/01	€402 496,61	23,00	25,00	4,023%	4,069%
4522339/00	€20 464,68	23,00	25,00	4,010%	4,057%
4529606/00	€657 927,17	23,00	25,00	4,023%	4,069%
4529610/00	€348 314,37	23,00	25,00	4,023%	4,069%
4550350/00	€1 223 742,01	23,00	25,00	4,221%	4,253%
4550351/00	€489 496,80	23,00	25,00	4,221%	4,253%
6007458/00	€1 376 119,63	23,00	25,00	4,267%	4,296%
	€6 914 216,25	23,00	25,00	4,134%	4,172%

La rinegoiazione consigliata riguarda 14 prestiti per un debito di 6,9 milioni di Euro (51,3% dell'indebitamento totale dell'Ente).


La durata dei prestiti rinegoziati aumenta di 2 anni passando da 23 a 25 anni.

La durata di vita residua media dell'indebitamento totale dell'Ente subisce un lieve aumento pari a 1,1 anni, rispetto alla durata attuale.

Infine, rileviamo che tutti i mutui inclusi nell'analisi sono caratterizzati da condizioni di rimodulazione che comportano un aumento del tasso d'interesse applicato.

Il grafico seguente compara la variazione delle rate annuali, in riferimento sia al Capitale sia agli Interessi, prima e dopo la rinegoiazione:





La strategia consiste in una riduzione della rata complessiva annuale nel 2017 a fronte di un incremento negli anni successivi.

La rata annua nel 2017 si riduce di un importo pari a € 90.135, derivanti da una riduzione di € 91.459 relativa al non pagamento della quota capitale del secondo semestre 2017 e un aumento di oneri finanziari di € 1.324,61 relativo ai maggiori interessi da pagarsi a causa dell'innalzamento del tasso post-rinegoiazione.

Dall'esercizio 2018 fino al 2039 si registra una riduzione della rata complessiva annuale pari a € 15.422.

4) Convenienza economica

In operazioni di ristrutturazione del debito si richiede usualmente la verifica della condizione di convenienza economica, intesa come riduzione del valore finanziario del debito. A nostro avviso uno dei principi che l'Ente deve rispettare in questa rinegoziazione è la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione. Cdp fornisce la propria curva di attualizzazione nel calcolo dell'equivalenza finanziaria dei nuovi tassi d'interesse offerti (allegato III); sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti tale curva è rappresentativa delle condizioni di finanziamento di un Ente Locale e pertanto può essere utilizzata come curva di riferimento nella valutazione della convenienza economica (vedi allegato Convenienza Economica).

La tabella seguente esplicita per ogni prestito il calcolo della convenienza economica:


Rif.	Debito Rineg.	Valore attuale prima	Valore attuale dopo	Differenza
4405942/00	€413 725,53	€452 852,11	€452 824,18	(€27,93)
4457492/00	€745 478,92	€809 298,81	€809 251,37	(€47,44)
4470634/00	€200 612,88	€212 819,97	€212 812,68	(€7,29)
4471193/00	€153 922,27	€159 924,04	€159 915,58	(€8,46)
4521012/00	€322 631,34	€352 487,90	€352 453,37	(€34,53)
4521012/01	€346 726,91	€382 526,45	€382 492,20	(€34,25)
4521127/00	€212 557,13	€232 227,32	€232 204,40	(€22,92)
4521127/01	€402 496,61	€435 541,22	€435 499,54	(€41,68)
4522339/00	€20 464,68	€22 116,54	€22 114,75	(€1,79)
4529806/00	€657 927,17	€711 942,35	€711 874,11	(€68,24)
4529810/00	€348 314,37	€376 910,66	€376 874,59	(€36,07)
4550350/00	€1 223 742,01	€1 350 093,40	€1 349 972,51	(€120,89)
4550351/00	€489 496,80	€540 037,37	€539 988,88	(€48,49)
6007458/00	€1 376 119,63	€1 525 008,36	€1 524 911,12	(€97,24)
	€6 914 216,25	€7 563 786,50	€7 563 189,28	(€597,22)

Globalmente, l'attualizzazione con la curva fornita dalla CDP permette a nostro avviso di rispettare il principio della convenienza economica, con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a 597 €.

5) La variazione del debito nel tempo

L'allungamento della durata dei prestiti rinegoziati rende l'ammortamento del debito più lento e porta di conseguenza ad una minore riduzione del debito residuo nel corso del tempo rispetto al profilo del debito nel tempo previsto prima della rinegoziazione. Questo effetto porta ad una variazione in aumento del debito residuo nel corso degli anni rispetto alla situazione debitoria prima della rinegoziazione.

Si riporta di seguito graficamente la variazione dell'esposizione debitoria nel tempo:



La variazione del debito nel tempo raggiunge il valore massimo pari a 836.000 € nel 2039. La rinegoziazione dei prestiti dal punto di vista strettamente finanziario è comparabile alla stipula di un nuovo finanziamento di pari ammontare con tiraggi di capitale nel primo periodo (fase crescente nel secondo grafico) e poi ammortizzato sugli anni seguenti (fase decrescente del grafico). Possiamo definirlo a scopo illustrativo 'nuovo mutuo implicito', il cui piano di ammortamento dettagliato è esplicitato nell'allegato II.

6) La variazione della quota capitale




La rinegoziazione comporta una riduzione delle quote capitali da pagare nel 2017 pari a € 91.459.

Si registra una riduzione della quota capitale negli anni che vanno dal 2017 al 2039, per un totale pari a € 836.000 e la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2040 al 2042).

In totale, le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi.

7) La variazione degli oneri finanziari

Variatione della quota interessi




In totale, le nuove quote interessi sono superiori in valore assoluto di € 469.489 rispetto alla situazione attuale.

Il grafico descrive i maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoziazione del debito (vedi pagina precedente). Rapportati al profilo di capitale, nel caso del 'nuovo mutuo implicito', questi interessi corrispondono ad un tasso fisso del 4,66% (semestrale 30/360). Tale livello di tasso fisso equivale ad un finanziamento a tasso variabile con medesimo profilo ed uno spread del 2,87% sull'indice Euribor 6 mesi.

8) L'evoluzione del tasso medio

Nel grafico successivo si evidenzia l'evoluzione nel tempo del tasso medio del portafoglio del debito prima e dopo la rinegoziazione.



Il grafico evidenzia che sebbene, come già evidenziato, la rinegoziazione causi l'aumento del tasso d'interesse per tutti i mutui oggetto di rinegoziazione, la differenza tra i tassi prima e dopo la rinegoziazione è di solo pochi centesimi di punto percentuale.

Allegato I: CDP - Condizioni su mutuo CDP (tasso fisso e tasso variabile)

Durata	Tasso fisso	Spread
1	0,9200%	0,8900%
2	0,9200%	0,8900%
3	0,9200%	0,8900%
4	0,9200%	0,8900%
5	0,9200%	0,8900%
6	1,1800%	1,0700%
7	1,4200%	1,1500%
8	1,5300%	1,1500%
9	1,5300%	1,1500%
10	2,0200%	1,8000%
11	2,1800%	1,8000%
12	2,2700%	1,6000%
13	2,2700%	1,6000%
14	2,2700%	1,6000%
15	2,6600%	1,8000%
16	2,6900%	1,8000%
17	2,6900%	1,8000%
18	2,6900%	1,8000%
19	2,6900%	1,8000%
20	2,9200%	1,9000%
21	2,9200%	1,9000%
22	2,9200%	1,9000%
23	2,9200%	1,9000%
24	2,9200%	1,9000%
25	3,1700%	2,0000%
26	3,1700%	2,0000%
27	3,1700%	2,0000%
28	3,1700%	2,0000%
29	3,1700%	2,0000%
30	3,1700%	2,0000%

Tassi semestrali 30/360 (05/05/2017).

Allegato II: 'nuovo mutuo implicito' – Variazioni post- rinegoziazione

Data	Debito implicito	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
30/06/2017		0,00	0,00	0,00
31/12/2017	91 459,35	-91 459,35	1 324,61	-90 134,74
30/06/2018	91 459,35	-10 924,89	3 213,87	-7 711,02
31/12/2018	102 384,24	-11 134,81	3 423,75	-7 711,06
30/06/2019	113 519,05	-11 348,85	3 637,64	-7 711,01
31/12/2019	124 867,70	-11 566,58	3 856,58	-7 711,00
30/06/2020	136 434,28	-11 788,73	4 077,70	-7 711,03
31/12/2020	148 223,01	-12 015,12	4 304,10	-7 711,02
30/06/2021	160 238,13	-12 245,87	4 534,84	-7 711,03
31/12/2021	172 484,00	-12 480,97	4 769,94	-7 711,03
30/06/2022	184 964,97	-12 720,60	5 009,54	-7 711,06
31/12/2022	197 685,57	-12 964,82	5 253,77	-7 711,05
30/06/2023	210 650,39	-13 213,69	5 502,68	-7 711,01
31/12/2023	223 864,08	-13 467,30	5 756,29	-7 711,01
30/06/2024	237 331,38	-13 725,80	6 014,78	-7 711,02
31/12/2024	251 057,18	-13 989,23	6 278,19	-7 711,04
30/06/2025	265 046,41	-14 257,71	6 546,64	-7 711,07
31/12/2025	279 304,12	-14 531,28	6 820,24	-7 711,04
30/06/2026	293 835,40	-14 810,09	7 099,06	-7 711,03
31/12/2026	308 645,49	-15 094,23	7 383,21	-7 711,02
30/06/2027	323 739,72	-15 383,82	7 672,78	-7 711,04
31/12/2027	339 123,54	-15 678,93	7 967,87	-7 711,06
30/06/2028	354 802,47	-15 979,65	8 268,63	-7 711,02
31/12/2028	370 782,12	-16 286,17	8 575,11	-7 711,06
30/06/2029	387 068,29	-16 598,48	8 887,43	-7 711,05
31/12/2029	403 666,77	-16 916,76	9 205,72	-7 711,04
30/06/2030	420 583,53	-17 241,14	9 530,12	-7 711,02
31/12/2030	437 824,67	-17 571,76	9 860,74	-7 711,02
30/06/2031	455 396,43	-17 908,62	10 197,61	-7 711,01
31/12/2031	473 305,05	-18 251,94	10 540,89	-7 711,05
30/06/2032	491 556,99	-18 601,82	10 890,78	-7 711,04
31/12/2032	510 158,81	-18 958,34	11 247,29	-7 711,05
30/06/2033	529 117,15	-19 321,67	11 610,66	-7 711,01
31/12/2033	548 438,82	-19 691,98	11 980,95	-7 711,03
30/06/2034	568 130,80	-20 069,32	12 358,31	-7 711,01
31/12/2034	588 200,12	-20 453,88	12 742,83	-7 711,05
30/06/2035	608 654,00	-20 845,76	13 134,75	-7 711,01
31/12/2035	629 499,76	-21 245,11	13 534,06	-7 711,05
30/06/2036	650 744,87	-21 652,05	13 941,03	-7 711,02
31/12/2036	672 396,92	-22 066,81	14 355,77	-7 711,04
30/06/2037	694 463,73	-22 489,46	14 778,42	-7 711,04
31/12/2037	716 953,19	-22 920,15	15 209,11	-7 711,04
30/06/2038	739 873,34	-23 359,05	15 648,04	-7 711,01
31/12/2038	763 232,39	-23 806,35	16 095,31	-7 711,04
30/06/2039	787 038,74	-24 262,13	16 551,08	-7 711,05
31/12/2039	811 300,87	-24 726,61	17 015,56	-7 711,05
30/06/2040	836 027,48	-25 199,35	17 488,89	-7 710,46
31/12/2040	861 226,83	208 683,56	17 971,24	226 654,80
30/06/2041	852 543,27	213 038,05	13 616,75	226 654,80
31/12/2041	439 505,22	217 483,49	9 171,31	226 654,80
30/06/2042	222 021,73	222 021,73	4 633,07	226 654,80

Allegato III: Curva per l'attualizzazione della Convenienza economica

Data	Discount factors
30/06/2017	1,000335368442800
31/12/2017	1,000673524737380
30/06/2018	0,999504196810763
31/12/2018	0,997214420701923
30/06/2019	0,993896767633010
31/12/2019	0,987767286442461
30/06/2020	0,980385893429989
31/12/2020	0,969483956059891
30/06/2021	0,957950709173020
31/12/2021	0,943931194446615
30/06/2022	0,928937269785976
31/12/2022	0,910071326388200
30/06/2023	0,891975133251869
31/12/2023	0,872759589480085
30/06/2024	0,854379860679793
31/12/2024	0,835982037987404
30/06/2025	0,818006320264337
31/12/2025	0,799677098025713
30/06/2026	0,781962684391001
31/12/2026	0,764136093883867
30/06/2027	0,746994002061895
31/12/2027	0,729954842411460
30/06/2028	0,713454904094593
31/12/2028	0,696902838993048
30/06/2029	0,681145863940330
31/12/2029	0,665615712486933
30/06/2030	0,650405377731620
31/12/2030	0,635370528867868
30/06/2031	0,620745688774311
31/12/2031	0,605966226388518
30/06/2032	0,591572610699186
31/12/2032	0,577053264284548
30/06/2033	0,562985060218581
31/12/2033	0,548535656084091
30/06/2034	0,534877240833448
31/12/2034	0,520775722290426
30/06/2035	0,507344576374509
31/12/2035	0,494028877408033
30/06/2036	0,481031470585074
31/12/2036	0,468155504927584
30/06/2037	0,455877828745670
31/12/2037	0,443861566833421
30/06/2038	0,432366388656341
31/12/2038	0,421027526627123
30/06/2039	0,410183993947238
31/12/2039	0,399384973929578
30/06/2040	0,389105463210466
31/12/2040	0,379119800811111
30/06/2041	0,369403876700071
31/12/2041	0,359921438855327
30/06/2042	0,350792255160283
31/12/2042	0,341776188996673
30/06/2043	0,333137234017187
31/12/2043	0,324589221455916
30/06/2044	0,316343925816129
31/12/2044	0,308118043278833

30/06/2045	0,300397191797842
31/12/2045	0,292562111855967
30/06/2046	0,285122564718558
31/12/2046	0,277805130710465
30/06/2047	0,271018764147952
31/12/2047	0,265278260918126
30/06/2048	0,259686883447417
31/12/2048	0,254146426376734
30/06/2049	0,248811647526196
31/12/2049	0,243503215152741
30/06/2050	0,238391847554855
31/12/2050	0,233251039524767
30/06/2051	0,228410750953368
31/12/2051	0,223493698856848
30/06/2052	0,218808300560533
31/12/2052	0,214165209981167
30/06/2053	0,209669787679861
31/12/2053	0,205196564198272
30/06/2054	0,200889368006772
31/12/2054	0,196603364290579
30/06/2055	0,192478509316309
31/12/2055	0,188379298071584
30/06/2056	0,184408578670191
31/12/2056	0,180431894351184
30/06/2057	0,176644400652783
31/12/2057	0,172916011146068
30/06/2058	0,169266389068216
31/12/2058	0,165674572888861
30/06/2059	0,162198679295340
31/12/2059	0,158744440166424

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

_____[LUOGO], ____/____/____[DATA]¹

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoiazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti (come di seguito definito) allegato 1 al Contratto di Rinegoiazione (come di seguito definito), contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare (come di seguito definita) e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno _____

* * *

CONTRATTO DI RINEGOIAZIONE

_____[RA] (di seguito l'"Ente") rappresentato da _____
_____², nella sua qualità di:

- Dirigente dell'Ufficio Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL;
- _____ (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromilardicinquantunomilionequarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoiazione (di seguito "CDP").

L'Ente e la CDP congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa alla CDP un'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoiazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo.

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti di cui all'elenco allegato 1 al Contratto di Rinegoiazione per farne parte integrante e sostanziale (l'"**Elenco Prestiti**") destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definito), contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i "**Prestiti Originari**", ovvero, singolarmente, il "**Prestito Originario**"), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;
- b) l'Ente intende procedere alla Rinegoiazione dei Prestiti Originari riportati nell'"**Elenco Prestiti**";
- c) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari della CDP recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito e/o di rinegoiazione;
- d) l'Ente, con provvedimento³, n. _____, assunto in data _____, eseguito a tutti gli effetti di legge, ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto per la rinegoiazione dei Prestiti Originari (la "**Rinegoiazione**"), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Circolare della CDP n. 1287, avente ad oggetto la "**Rinegoiazione per l'anno 2017 dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni**" (la "**Circolare**");
- e) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoiazione, i documenti indicati come necessari con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- f) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP i) l'"**Elenco Prestiti**", il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente, ii) le Delegazioni di Pagamento, una per ciascuno dei Prestiti Rinegoiziati, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoiazione, muniti al Tesoriere e munite della relata di notifica iii) il provvedimento di cui alla precedente premessa d) e iv) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoiazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo;
- g) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoiazione, rese note dalla CDP con la Circolare;
- h) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoiazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione, variazione di ente pagatore nonché di variazione del regime di tasso di interesse (la variabile a fisso o differimento concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto);
- i) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

³ Determinazione a contrattare ex articolo 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.

Contratto di Rinegoziazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari individuati nell'Elenco Prestiti. Ciascuno dei Prestiti Originari oggetto di rinegoziazione (i "Prestiti Rinegoziati", ovvero, singolarmente, il "Prestito Rinegoziato") è regolato da un proprio Piano di Ammortamento, è assistito dalla relativa Delegazione di Pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

"Capitale Ammortizzato" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la somma delle quote capitale scadute e corrisposte dall'Ente, sulla base del piano di ammortamento del Prestito Originario, dalla data di inizio ammortamento del Prestito Originario alla data del 1° luglio 2017 (incluso);

"Circolare" indica la Circolare CDP n. 1287 avente ad oggetto la "Rinegoziazione dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni";

"Codice Etico" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet www.cdp.it;

"Contratto di Rinegoziazione" indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari tra la CDP e l'Ente;

"D.M. 20/06/03" indica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali";

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna, ovvero, ii) nel caso di trasmissione via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2018;

"Data di Proposta Contrattuale" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato indicati, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti;

"Debito Residuo Prestito Originario" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante dal relativo piano di ammortamento del Prestito Originario alla data del 1° luglio 2017;

"Debito Residuo Prestito Rinegoziato" indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

"Decreto Ministeriale" indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

"Decreto 112/08" indica il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato e integrato;

"Delegazione di Pagamento" indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 5 del Contratto di Rinegoziazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

"Elenco Prestiti" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Rinegoziazione;

"Ente" indica l'ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

- “**Euribor**” (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters;
- “**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito nell’Articolo 10 del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);
- “**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nell’Articolo 4 del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;
- “**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;
- “**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
- “**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;
- “**Periodo di interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);
- “**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2017;
- “**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nel caso di rimborso anticipato volontario, totale o parziale, il piano di ammortamento a rate costanti e quote capitale crescente (il francese) definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della vita residua del relativo Prestito Rinegoziato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
- “**Prestito Originario**” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione, con riferimento ai prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, ai prestiti flessibili, nonché ai prestiti già oggetto di rinegoiazione;
- “**Prestito Originario ex D.M. 20/06/03**” indica ciascun Prestito Originario che sia stato precedentemente rinegoziato ai sensi del D.M. 20/06/03, specificamente individuato nell’Elenco Prestiti;
- “**Prestito Rinegoziato**” indica ciascun prestito indicato nell’Elenco Prestiti e oggetto del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Primo Periodo di Interessi**” indica il periodo che va dal 1° luglio 2017 (incluso) al 31 dicembre 2017 (incluso);
- “**Rate mensili**” ha il significato attribuito nel Contratto di Rinegoiazione;
- “**Rinegoiazione**” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;
- “**Somma da Rimborsare**”, indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, della quale l’Ente richiama il rimborso anticipato volontario ai sensi dell’Articolo 6;
- “**Spesa**” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell’Investimento;
- “**Spread**” ha il significato attribuito nell’articolo 3 del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nell’Articolo 3 del Contratto di Rinegoiazione;
- “**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 208 del TUEL;
- “**TUEL**” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

Articolo 2

Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 3, a partire dal 30 giugno 2018 e fino alla Data di Scadenza, l'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento (le "Rate Semestrali"). L'importo della Rata Semestrale, per ciascun Prestito Rinegoziato a tasso fisso, ovvero della quota capitale costante, per ciascun Prestito Rinegoziato a tasso variabile, è indicato nell'Elenco Prestiti, nonché nel relativo Piano di Ammortamento. La quota interessi di ciascuna rata di ammortamento è calcolata ai sensi del successivo Articolo 3.
2. Il Piano di Ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato è sviluppato secondo il metodo "francese", a rate costanti, qualora il Tasso di Interesse sia fisso ovvero secondo il metodo "italiano", a quote capitale costanti, qualora il Tasso di Interesse sia variabile. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoiazione.

Articolo 3
Interessi

Tasso Fisso

Tasso Variabile

1. A decorrere dal 30 giugno 2017 (escluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato a tasso fisso nell'Elenco Prestiti (il "Tasso di Interesse").
2. A decorrere dal 30 giugno 2017, gli interessi sono calcolati, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del Tasso di Interesse applicato semestralmente al Debito Residuo Prestito Rinegoziato, secondo la convenzione di calcolo 30/360 e sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. L'Ente si obbliga a corrispondere la quota interessi maturata nel Primo Periodo di Interessi sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato in data:

□ 31 dicembre 2017

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

□ 31 gennaio 2018

4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché la stipula del Contratto di Rinegoiazione non comporta alcuna novazione del rapporto, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
6. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene riconosciuta all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari al Parametro Euribor.

Articolo 4
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Prestito Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5
Garanzia

1. La garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l'Ente rilascia, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL (la "Delegazione di Pagamento"). A tal fine l'Ente medesimo emette un apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile.
2. Gli atti di delega notificati ai sensi del Contratto di Rinegoiazione sostituiranno, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega notificati a seguito della concessione dei Prestiti Originari.

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nonché a soddisfare, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del Contratto di Rinegoiazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL.

Articolo 6

Rimborso anticipato volontario e riduzione del Prestito Rinegoziato

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare, in relazione a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, il rimborso anticipato totale ovvero parziale del Prestito Rinegoziato, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta che inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel caso in cui il Prestito Rinegoziato sia interamente erogato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all'Ente. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato, con le modalità di cui all'Articolo 2, comma 2, sulla base del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante dopo perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza.
2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:
 - a) in caso di rimborso anticipato totale, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, fermo restando che qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'Ente;
 - b) in caso di rimborso anticipato parziale, la Somma da Rimborsare;

in entrambi i casi l'Ente deve corrispondere alla CDP, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ed eventuali ulteriori interessi, anche di non maturati e non pagati.

Prestiti a Tasso Fisso

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati sul Sito Internet e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento

Prestiti a Tasso Variabile

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare.

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP e (b) la Somma da Rimborsare.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito Rinegoziato, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma immediatamente antecedente.

4. L'Ente può chiedere la riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, qualora lo stesso non sia stato completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato;
 - b) in conseguenza della minore Spesa derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
 - c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoiazione;
 - d) qualora è risultata impossibile destinare il Prestito alla realizzazione dell'Investimento, a condizione che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all'Ente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all'insindacabile giudizio di CDP, cui l'Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, dovrà pervenire alla CDP entro e non oltre il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno e dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

Articolo 7

Attestazione ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del Decreto 112/08

1. L'Ente riconosce e prende atto che ai Prestiti Rinegoziati non si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03⁴ relativamente ai Prestiti Originari ex D.M. 20/06/03 e dichiara di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del Contratto di Rinegoiazione concernenti la cancellazione dai rapporti di finanziamento oggetto del Contratto di Rinegoiazione medesimo della suddetta previsione.
2. L'Ente riconosce e prende atto che il Tasso di Interesse applicato a ciascun Prestito Rinegoziato che derivi da un Prestito Originario ex D.M. 20/06/03 include il costo della cancellazione dal rapporto di finanziamento della previsione di cui al precedente comma 1, quantificato in punti base annui nell'Elenco Prestiti, alla voce "Costo cancellazione D.M. 20/06/03".

Articolo 8
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Rinegoiazione che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoiazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 9
Diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato

1. L'Ente si obbliga, a pena di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10, ad utilizzare il Prestito Rinegoziato esclusivamente per la realizzazione dell'Investimento, salvo che la CDP autorizzi una diversa destinazione del Prestito Rinegoziato, alle condizioni e nei termini di cui al presente Articolo.
2. Qualora l'Ente intenda utilizzare il Prestito Rinegoziato, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse dall'Investimento, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta alla CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato.

Fermo restando quanto sopra, è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:

- a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora il Prestito Rinegoziato non sia stato completamente erogato; o
- b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; o
- c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoiazione; o

⁴ Articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03: "Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoiazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera c), è sostituito dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base."

Contratto di Rinegoziazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

- d) mancata realizzazione dell'Investimento.
4. Non è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato per un importo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 10
Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la prima Data di Pagamento, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, PEC o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "Eventi di Risoluzione"):
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Investimento, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 9;
 - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 11, comma 2;
 - d) non corrispondenza al vero o alla completezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, con riferimento al Prestito Rinegoziato.

Il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione limitatamente al Prestito Rinegoziato relativamente al quale l'evento si è verificato.

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, PEC o lettera raccomandata all'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo complessivamente erogato al netto del capitale complessivamente ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 17 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 17 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.

7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoiazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 11 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Rinegoiazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN relativo al conto corrente.
2. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle rate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.

Articolo 12 Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoiazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai Prestiti Originari.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoiazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le originarie destinazioni dei medesimi, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito, fatta eccezione, per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

Articolo 13 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o PEC:

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: da 06/4221.4026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Enti Pubblici - Rinegoiazione Comuni 2017

Ente:

Fax:

PEC:

Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoiato.

Articolo 14

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoiati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Prestiti Rinegoiati.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoiati, ovvero cedere i propri crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Prestiti Rinegoiati.

Articolo 15

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoiazione, o comunque ad esso relativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 16

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Rinegoiazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 17

Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

Contratto di Rinegoiazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
- c) i collaboratori esterni della CDP.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario e riduzione del prestito)
- Articolo 10 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 11 (Pagamenti)
- Articolo 14 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 15 (Foro competente)

[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto di Rinegoziazione destinato ai comuni

Codice Contratto xxxxxxxx

ALLEGATO 1

ELENCO PRESTITI

FACSIMILE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1770 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 29 GIU 2017 al 14 LUG 2017
è affissa all'albo Pretorio dal
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 29 GIU 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18/8/2000)
- è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18/8/2000)

Trani, 29 GIU 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 29 GIU 2017



Il Funzionario delegato
Dott. Carlo Casalino